

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art.1) E' costituita nell'ambito delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, un'associazione avente prevalente carattere culturale ed assistenziale, denominata:

CASCINA DEL MELO -ASSOCIAZIONE CULTURALE-ONLUS

SEDE

Art. 2) L'Associazione ha sede a Novi Ligure (AL), Strada Monterotondo 79.

SCOPO

Art. 3) L'Associazione ha per scopo:

- promuovere, sviluppare e diffondere i principi educativi ispirati al pensiero pedagogico indicato da Rudolf Steiner, creando condizioni ambientali, sociali e culturali atte alla crescita e tutela dell'essere umano nel suo divenire;

L'Associazione può assumersi la cura dei bambini in ambito extra-familiare, attraverso l'istituzione di servizi di sostegno all'infanzia. In particolare l'associazione intende offrire il suddetto servizio di sostegno come beneficenza, rivolgersi a persone svantaggiate in ambito socio-economico.

L'Associazione può altresì promuovere e gestire iniziative di carattere pedagogico e didattico per la cura ed il sostegno di bambini con disturbi di sviluppo dell'apprendimento e del comportamento, portatori di handicap fisici e non vedenti.

L'Associazione si impegna a sostenere anche economicamente persone bisognose che intendano frequentare le attività, nonché favorire la preparazione degli educatori.

L'Associazione svolge la propria attività anche attraverso libere iniziative di natura culturale, ambientale e sociale e attraverso riunioni, conferenze, corsi artistici e pedagogici e pubblicazioni.

L'Associazione può compiere tutte le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare, e porre in essere tutte le iniziative che si renderanno necessarie e/o utili per il raggiungimento del suo scopo.

Art. 4) L'Associazione non ha finalità di lucro ma di utilità e solidarietà sociali, ai sensi dell'art.3 comma 190 L. N. 662 del 23.12.1996 e sue modifiche e integrazioni –in particolare D.lgs. n. 460 del 4.12.1997. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

PATRIMONIO E RISORSE

Art. 5) Il patrimonio dell' Associazione è costituito:

- a) da eventuali erogazioni, donazioni, legati, lasciti di soci e/o di terzi;

Le entrate dell' Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione all' Associazione;
- b) dalle quote associative annuali;
- c) da ogni altra eventuale entrata derivante dalla attività sociale;
- d) dai contributi erogati a vario titolo dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali e da altri enti, anche nell'ambito dell'Unione Europea, sulla base delle normative vigenti.

Il patrimonio e le entrate dell' Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dall'Articolo 3) del presente statuto.

Ai soci non può essere attribuito alcun dividendo né altra utilità in natura neppure in ipotesi di liquidazione dell' Associazione.

SOCI

Art. 6) Sono soci dell' Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che, condividendoli, intendono contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione, supportandone l'attività anche con apporto finanziario.

I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L'ammissione di un nuovo socio è possibile quando egli sia presentato da almeno due soci anziani. All'atto dell'ammissione egli è tenuto al versamento della quota di iscrizione una-tantum stabilita annualmente dal Consiglio stesso.

I soci si dividono in *soci ordinari* e *soci familiari*.

I *soci ordinari* sono coloro che condividendo gli scopi dell'Associazione seguono le vicende dell'Associazione e si impegnano a supportare, aiutare e favorire la realizzazione degli scopi

sociali anche con versamenti in denaro e/o attraverso proposte e/o iniziative concordate con il Consiglio dell'Associazione stessa e svolte nell'interesse comune.

I *soci familiari* sono coloro (genitori e figli) che partecipano alle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 7) I soci sono tenuti, oltre che al versamento per l'ammissione della quota di iscrizione una-tantum, al versamento della rispettiva quota associativa minima annuale e/o di ogni altro eventuale contributo, nelle misure richieste dal Consiglio dell'Associazione. Ogni socio può comunque liberamente impegnarsi a corrispondere quote maggiori.

Art. 8) I soci vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo.

La qualità di socio cessa automaticamente:

- a) per morte o, nel caso di socio persona giuridica, per suo scioglimento o messa in liquidazione;
- b) per dichiarazione di recesso comunicata per iscritto al Consiglio dell'Associazione;
- c) per morosità nel versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio dell'Associazione, può inoltre decidere l'esclusione di un socio per gravi motivi, ed in particolare nel caso in cui un socio non partecipi alla vita dell'Associazione ovvero tenga un comportamento contrario, od in contrasto, agli interessi ed agli scopi dell'Associazione stessa, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere Assembleari o del Consiglio dell'Associazione.

ASSEMBLEE

Art. 9) L'Assemblea dei soci è formata da tutti i soci e si riunisce almeno una volta all'anno.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- alla nomina del Consiglio;
- all'approvazione ed alle modificazione dello Statuto;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio ritenga opportuno o necessario sottoporre in merito agli indirizzi ed all'attività dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della prima e della seconda convocazione della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è convocata tramite lettera o telegramma o telefax o posta elettronica da inviare a ciascun socio almeno 10 giorni prima della data stabilita per la riunione.

L'Assemblea deve essere convocata anche quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre membri del Consiglio o da almeno un decimo dei soci.

Art. 10) Possono partecipare all'Assemblea solo i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 11) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i Soci.

Art. 12) Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere vengono prese all'unanimità.

Art. 13) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o da altra persona designata di volta in volta dall'Assemblea stessa.

Chi presiede l'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale qualora, ai sensi di legge, questo non sia redatto da un Notaio.

CONSIGLIO

Art. 14) L'Associazione è amministrata e gestita da un Consiglio composto normalmente da un massimo di sette membri, la cui nomina compete all'Assemblea, la quale può deliberare di variare il numero dei suoi componenti che in ogni caso non possono essere meno di due.

I Consiglieri durano in carica per un biennio o per un triennio, in conformità a quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della loro nomina, e possono essere rieletti.

Qualora un componente del Consiglio si dimetta o decada per qualsiasi motivo prima della scadenza, il Consiglio ha facoltà, per il periodo di tempo intercorrente fino alla successiva Assemblea, di cooptare un nuovo componente con l'obbligo di chiedere all'Assemblea la sostituzione del Consigliere dimesso o decaduto. La durata di detto consigliere scade con il termine del mandato del Consiglio dell'Associazione.

Si intenderà dimissionario l'intero Consiglio qualora, per qualsiasi motivo, siano dimissionari o mancanti la maggioranza dei Consiglieri e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio ha la facoltà di proporre all'Assemblea la revoca del mandato del consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso.

Il Consiglio dell'Associazione elegge fra i suoi membri un Presidente, e potrà nominare un Vice Presidente, autorizzato a fare le veci del Presidente in caso di sua assenza od impedimento, ed uno o più Consiglieri Delegati, con facoltà di delegare ad essi tutte o parte delle proprie attribuzioni, ove delegabili per legge e per il presente statuto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, con firma libera, di fronte ai terzi ed in giudizio, per ogni grado e tipo di giurisdizione, con facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, e dà esecuzione alle delibere del Consiglio.

Il Consiglio dell'Associazione può altresì creare commissioni di lavoro se emergono particolari esigenze per le attività dell'Associazione, stabilendone le mansioni.

Il Consiglio dell'Associazione ha altresì la facoltà di nominare fra i suoi membri un Segretario il quale assiste il Presidente nella formulazione degli atti dell'Associazione, compila i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, che devono essere a sua cura conservati, tiene il registro dei soci ed è responsabile dell'archivio degli atti e documenti dell'Associazione.

Art. 15) Il Consiglio dell'Associazione viene riunito periodicamente dal Presidente tutte le volte che si renderà necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Per la validità della costituzione delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza dei due terzi dei Consiglieri in carica.

Art. 16) Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio deve pertanto provvedere alle attività gestionali dell'Associazione qui di seguito elencate in via esemplificativa e non esaustiva:

- predisporre annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- predisporre annualmente il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- determinare annualmente l'ammontare e le modalità di versamento delle quote associative;
- stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- amministrare i fondi dell'Associazione per l'attuazione degli scopi;
- gestire le iniziative e le attività culturali dell'Associazione;
- definire il programma dell'Associazione e procurarne l'attuazione in aderenza agli scopi che le sono propri;
- promuove la partecipazione alle attività culturali gestite dall'Associazione.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17) L'esercizio annuale dell'Associazione comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi previsti dall'Articolo 3) del presente statuto.

DURATA E SCIoglimento

Art. 18) L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre tre anni.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad opera dei liquidatori, su indicazione dell'Assemblea, a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti.